

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2021**  
**del 5 febbraio 2021**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/70]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, dopo il punto 15b (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"15c. **32019 R 1916**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3)".

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Comitato misto SEE

*La presidente*

Clara GANSLANDT

<sup>(1)</sup> GUL 297 del 18.11.2019, pag. 3.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

